



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco  
del Comune di Cervasca (CN)

All'Organo di revisione  
del Comune di Cervasca (CN)

**Oggetto: Relazioni sui rendiconti 2019, 2020, 2021 e 2022 (art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266) - Archiviazione - Osservazioni**

In merito alle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, si è ritenuto opportuno procedere con l'archiviazione delle risultanze esaminate e sospendere ogni altra determinazione, sino all'esame delle risultanze dei rendiconti successivi, ferme le seguenti osservazioni.

In relazione all'accantonamento della somma di euro 25.980,00 a titolo di fondo “altri accantonamenti” attraverso la voce “fondo spese contenzioso a seguito di attività legale” si rammenta che, *“in ottemperanza al punto 5.2 lettera h) del principio contabile, il fondo per il contenzioso va accantonato in presenza di effettiva pendenza di controversie (...). È certo ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell'ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l'amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l'accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle*

*scritture*" (v, in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 19/2022/SRCPIE/PRSE).

Inoltre, in relazione alla valorizzazione del fondo "altri accantonamenti" attraverso la voce "accantonamento per ripiano debiti partecipate" per l'importo di euro 15.900,00, si ricorda che l'accantonamento al fondo perdite per società partecipate è espressamente disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e ha una funzione prudenziale e obbligatoria, ma solo in presenza di perdite effettive. L'obbligo scatta solo se la società partecipata ha registrato un risultato di esercizio negativo, formalmente approvato dall'assemblea societaria. L'importo da accantonare sarà proporzionale alla quota di partecipazione e riferito alla perdita non immediatamente ripianata. A tal proposito si rammenta la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sicilia n. 131/2021/PRSP, nonché la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 36/2025/PRSE, che sottolinea la necessità di "*una quantificazione dinamica dell'accantonamento che attualizzi il rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e all'ammontare cumulato degli effetti negativi delle perdite societarie pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano*".

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'Ente alla scrupolosa osservanza delle norme dei principi contabili, rispettandone la *ratio* e la finalità, e ad una maggiore coerenza nella compilazione dei documenti contabili.

In tal senso, si rammenta, peraltro, in via generale, la necessità di utilizzare, nell'ambito delle voci inserite nel risultato di amministrazione quali "accantonamenti", prevalentemente quelle previste negli schemi di bilancio di previsione e consuntivo, come individuate nella normativa vigente; solo qualora sorga l'esigenza di individuare un accantonamento diverso da quelli "tipizzati" negli schemi di bilancio, l'Ente potrà valutare l'opportunità di inserimento a fini prudenziali e di tutela degli equilibri di bilancio (nell'ambito della voce residuale "Altri accantonamenti").



Si richiama, inoltre, l'attenzione dell'Ente ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 187, comma 2, del TUEL in merito all'utilizzo dell'avanzo libero per spese correnti a carattere non permanente, ovvero, connotate dai tratti di estemporaneità, sporadicità ed imprevedibilità.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sui documenti di bilancio dei prossimi esercizi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Distinti saluti

Il Magistrato Istruttore  
Dott.ssa Laura Alesiani

